

PRENDE ATTO CHE

Ai sensi dell' "Art. 23 Dilazione e sospensione del pagamento", commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento generale delle Entrate Comunali approvato con Delibera C.C. n. 24 del 25.06.2020 e modificato con Delibera C.C. n. 45 del 31.07.2023.

- Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un **piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente**, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, **esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati**.
- La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di quarantotto rate mensili, secondo lo schema seguente:
 - **fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;**
 - **da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;**
 - **da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;**
 - **da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;**
 - **da euro 6.000,01 a euro 25.000,00 fino a trentasei rate mensili;**
 - **oltre 25.000,01 fino a quarantotto rate mensili.**
- **In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati nel piano rateale senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione** ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il **versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione**.
- Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 10.000,00, l'ufficio può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

CHIEDE LA DILAZIONE

del pagamento della somma prevista negli avvisi di accertamento:

- I.M.U.
- T.A.R.I.

numero/numeri: _____

per l'anno/anni di imposta _____

per un totale pari ad € : _____ notificato/i in data _____ ,

secondo quando previsto dal Regolamento delle Entrate vigente, aderendo al/ai provvedimenti ricevuti, rinunciando pertanto al Ricorso presso la Corte di Giustizia di Primo Grado, trovandosi in uno stato di obiettiva difficoltà per le seguenti motivazioni:

_____, per un numero di rate pari a _____ collocandosi nella seguente fascia di dilazione di pagamento ammessa (**barrare la fascia**):

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 25.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- oltre 25.000,01 fino a quarantotto rate mensili.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le notizie contenute nel presente modulo sono vere e di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera, l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede l'applicazione di sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;

INOLTRE DICHIARA

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 Art. 12 e 13 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

1. COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE.

Si dà infine atto che, oltre all'importo suddetto, verranno applicati gli interessi al tasso legale vigente e, come stabilito dall'art. 23 comma 5 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateazione con conseguente recupero dell'intero residuo e conseguente riattivazione delle procedure di riscossione coattiva.

_____, _____

IL DICHIARANTE

Firma _____